



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
**Direzione Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della**  
**Corruzione**

**ACCORDO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DELL'ART 36 NEL**  
**CCDI VIGENTE**

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di gennaio, presso la sala del Palazzo C/le si sono riunite la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la parte sindacale composta dalle OO.SS. di categoria e dalla RSU Aziendale, per siglare l'accordo definitivo in merito all'introduzione nel CCDI vigente di un apposito articolo relativo al *“Trattamento economico spettante agli Avvocati interni assegnati all'Ufficio Unico di Avvocatura”* sulla base dell'ipotesi di accordo siglata in data 19/12/2017, nonché in forza della deliberazione di G.C. n. 1 del 11/01/2018, che autorizza il Presidente della Delegazione trattante, nella persona del Segretario Generale, alla sottoscrizione dell'accordo stesso;

Le parti concordano di introdurre nel CCDI vigente il sotto riportato articolo 36 che viene approvato sottoscritto:

**Art. 36 – Trattamento economico spettante agli Avvocati interni assegnati all'Ufficio Unico di Avvocatura.**

**Comma 1 - Compensi professionali**

- 1.1 Agli Avvocati assegnati all'Ufficio Unico di Avvocatura spettano i compensi professionali derivanti dalla trattazione delle cause concluse in senso favorevole per l'Amministrazione rappresentata, in attuazione del principio di adeguatezza del trattamento retributivo di cui all'art. 23 della L. 31/12/2012 n. 247 sull'Ordinamento della professione forense ed in conformità alle norme legislative e contrattuali vigenti;
- 1.2 Tali emolumenti sono destinati a compensare il lavoro svolto per il patrocinio diretto delle cause concluse in senso favorevole;
- 1.3 I compensi professionali sono quantificati sulla base delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense temporalmente in vigore.

**Comma 2 – Criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi**

- 2.1. Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dal Dirigente responsabile agli Avvocati assicurando la rotazione degli incarichi, prioritariamente in ragione delle materie specialistiche e negli altri casi sulla base della continuità o analogia con affari già trattati al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la congrua

ripartizione dei pesi e delle responsabilità, secondo principi di parità di trattamento ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, assicurando l'accrescimento di competenze e professionalità e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

### **Comma 3 - Criteri di ripartizione dei compensi professionali**

3.1. I compensi professionali di cui al comma 1 sono dovuti al personale che sia:

a) inquadrato nel profilo professionale di Avvocato ed iscritto nell'elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati;

b) assegnato all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica da almeno un anno.

3.2. La corresponsione dei compensi avviene in considerazione del rendimento individuale, dalla professionalità dimostrata, dal rispetto dei termini processuali, dalla puntualità nel disbrigo delle incombenze riconnesse alla gestione dei fascicoli di causa.

### **Comma 4 - Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali**

4.1. I compensi professionali sono dovuti a seguito dell'esito favorevole del contenzioso per la Parte Pubblica rappresentata;

4.2. Per esito favorevole si intende il rigetto totale ovvero parziale, secondo il criterio della prevalenza degli interessi fatti valere in giudizio, della pretesa avversaria;

4.3. L'esito favorevole si considera raggiunto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, nei casi di:

a) provvedimenti che pronuncino nel merito della controversia, comunque denominati (es.: sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

b) provvedimenti che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (es.: pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere, riconoscimento della pretesa dell'ente in corso di lite);

4.4. Ove dall'esito favorevole del contenzioso derivi l'addebito a carico della controparte dei compensi professionali di lite, la misura degli

stessi è pari a quella stabilita nell'atto processuale che definisce la vertenza. Tali compensi, una volta riscossi, vengono erogati ai legali aventi titolo, al netto degli esposti e delle spese generali anch'essi recuperati;

4.5. Ove all'esito favorevole non faccia seguito nessuna statuizione circa la regolazione delle spese di lite, ovvero ne venga disposta la compensazione, i compensi sono riconosciuti nella misura e secondo le modalità di cui al comma seguente.

#### **Comma 5 - Compensazione delle spese: quantificazione dei compensi.**

5.1 Nei casi di cui al comma 4.5, l'importo dei compensi è esposto, in relazione ad ogni singola vertenza conclusa, dal legale patrocinante che ne attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità all'effettiva attività svolta, in apposita notula, redatta secondo le prescrizioni di cui al Regolamento del Ministero della Giustizia, temporalmente in vigore, in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

5.2. Per le cause di valore determinato/indeterminato, per ogni fase e grado in cui si articola il processo, si applicano gli importi intermedi di cui alle Tabelle ad esso allegate, riducendone il valore del 50%.

5.3. La notula predisposta dal/dai legale/i patrocinante/i in ossequio ai criteri di cui ai commi precedenti, una volta vistata dal Dirigente, viene inoltrata al competente ufficio dell'Ente di appartenenza per l'erogazione del compenso alla prima scadenza utile. In sede di apposizione del predetto "visto" e contestualmente, il Dirigente accerta ed esplicitamente certifica quanto riportato al precedente p. 3.2. In mancanza di tale attestazione non si potrà dar luogo al pagamento;

5.4. L'ammontare massimo dei compensi di cui al presente comma costituisce uno specifico stanziamento di spesa a carico dell'Ente di appartenenza a titolo di integrazione del fondo ex art. 15 CCNL 1.04.1999 (area del comparto EE.LL) e art. 26 CCNL 23.12.1999 (area dirigenza EE.LL) e come tale inserito automaticamente nelle voci di spesa relative al personale di ciascun esercizio finanziario.

5.5. Ogni eventuale residuo che a fine esercizio non dovesse essere utilizzato andrà ad incrementare lo stanziamento dell'anno successivo;

5.6. Le parcelle che non trovano copertura nello stanziamento dell'anno in corso, sono pagate con le risorse dell'anno successivo, ove non diversamente disposto dalla normativa, con precedenza rispetto a quelle maturate nel periodo di riferimento.

#### **Comma 6 - Misura dei compensi in caso di mandato plurimo.**

6.1. I compensi professionali spettano all'avvocato patrocinante per ogni singola vertenza. Nell'ipotesi di difesa affidata congiuntamente a più di un legale, il compenso relativo alla singola causa è suddiviso in parti uguali. Tutto ciò fermo restando quanto previsto al punto 5.3, secondo capoverso.

6.2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Ufficio Unico di Avvocatura ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi ed alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ufficio Unico di Avvocatura è ridotto nella misura del 50% dell'importo come determinato ai sensi dei precedenti punti 5.2 e 5.3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esclusive esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.